



FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI  
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

*Circolare:* **47/20109**

Ai Presidenti degli  
Ordini delle Professioni Infermieristiche

*Protocollo:* P-5579/III.7

**Loro Sedi**

*Data.:* 3 ottobre 2019

*Oggetto:* Attuale situazione Co.Ge.A.P.S.

Pervengono a questa Federazione solleciti da parte di Ordini e iscritti in merito all'assenza sulla banca dati del Co.Ge.A.P.S. di professionisti regolarmente iscritti agli OPI, anche se i dati sono stati regolarmente inviati al Consorzio da parte di questa Federazione tramite il consueto aggiornamento.

Nel merito, si inoltra quanto pervenuto dal Dr. Sergio Bovenga, Presidente Co.Ge.A.P.S.

Cordiali saluti.

*La Presidente*

Barbara Mangiacavalli

*Allegati: c.s.*

*Il Presidente*

Prot. n. 41 C -19

Roma, 18 Settembre 2019

Preg.mi Presidenti delle Federazioni Nazionali  
degli Ordini delle Professioni Sanitarie

Preg.mi Presidenti delle Associazioni Nazionali  
delle Professioni Sanitarie

pc Preg.mi Componenti dell'Assemblea Co.Ge.A.P.S.

Oggetto: Nota riepilogativa sulla attuale situazione del Co.Ge.A.P.S.

Gentili Presidenti,

ritenendo di fare cosa utile e doverosa, chiedo qualche minuto della Vostra attenzione per illustrarVi direttamente la situazione generale del Consorzio.

Ricordo, anzitutto, che la funzione costitutiva del Co.Ge.A.P.S. (di anagrafe della sola formazione accreditata) come previsto dagli Accordi Stato-Regioni e dalla Legge Finanziaria del 2008, ha avuto nel tempo uno sviluppo incrementale in particolar modo nella acquisizione dei crediti individuali (autoformazione, tutoraggi, pubblicazioni scientifiche, sperimentazioni, formazione all'estero) cui devono aggiungersi gli esoneri e le esenzioni.

Inizialmente tali funzioni erano attribuite, istituzionalmente ed operativamente, agli Ordini professionali che, a partire dal 2014, a seguito di un progetto *sperimentale e temporaneo* voluto dall'Assemblea del Consorzio, sono stati supportati anche dal Co.Ge.A.P.S.

Per alcuni anni, fino all'autunno scorso, il numero di pratiche da evadere (sia pure con alterni momenti) è stato abbastanza gestibile con le risorse interne del Consorzio (4 dipendenti a tempo pieno dedicati al back office).

A partire dallo scorso autunno, già dopo la Conferenza Nazionale sulla Formazione ECM (organizzata da Agenas) e successivamente con l'introduzione del nuovo 'Manuale del Professionista' cui deve aggiungersi la Determinazione della CNFC che ha dato la possibilità di recuperare eventuali deficit della formazione del triennio 2014 – 2016 mediante lo spostamento di crediti maturati in questo triennio al triennio precedente, si è assistito ad un ulteriore e notevolissimo incremento delle richieste in entrata da parte dei Professionisti (e degli Ordini), assolutamente spropositato rispetto alle risorse (umane ed economiche) gestite dal Consorzio.

E' ragionevole supporre che questo trend, lungi dall'arrestarsi o dall'invertirsi, tenderà ad incrementarsi nei prossimi mesi in ragione della aumentata attenzione e sensibilità dei Professionisti e della società al tema dell'aggiornamento e, soprattutto, nella previsione della prossima conclusione del triennio formativo.

Anzi, a ben vedere, è doveroso ritenere che questo 'nuovo' trend non sia affatto transitorio ma stia diventando qualcosa di stabile in relazione alla notevole diffusione acquisita dalla Formazione Continua ed al maggior ruolo attribuito alla Formazione Individuale.

A tutto questo si aggiunga che la introduzione della Legge Lorenzin, che ha comportato la iscrizione all'Ordine di un gran numero di professionisti prima non iscritti, nonché la transizione nell'alveo delle professioni sanitarie dei Biologi, Chimici, Fisici e Psicologi, ha generato (e genera) un ulteriore notevolissimo carico di incombenze sul Co.Ge.A.P.S. senza avere in alcun modo modificato, come detto, le risorse e l'organizzazione del Consorzio.

Da pochi mesi, secondo quanto previsto dalla Convenzione in essere, ci sono state messe a disposizione da Agenas 3 risorse umane (a tempo parziale) che, ovviamente, non sono sufficienti a dare una reale soluzione al problema. Tali risorse, da noi richieste in gennaio, sono state assegnate, come detto, pochi mesi or sono stante la mancanza della operatività della CNFC, solo recentemente ricostituita.

Considerato che la inadeguata tempistica nella risposta ad un così elevato numero di professionisti (di tutte le professioni sanitarie) si traduce, sostanzialmente, in una inefficienza del sistema ECM, in unanime accordo con l'Assemblea del Co.Ge.A.P.S., ho richiesto ad Agenas la attribuzione di risorse economiche aggiuntive attraverso un 'Atto di modifica' della Convenzione attualmente vigente in modo da costituire una task force con cui far fronte al recupero delle richieste attualmente pendenti (oltre 100.000 – centomila!!!) ed a quelle che con ogni evidenza continueranno a pervenirci.

Conseguentemente ieri, 17 settembre 2019, ho sottoscritto con Agenas la 'nuova convenzione' (in realtà si tratta di un 'Atto di modifica' della Convenzione già vigente) che sarà operativa appena completato l'iter di registrazione.

Con questo atto vengono assegnate al Consorzio risorse economiche per 430.000 euro, da destinare all'assunzione di personale per la gestione delle richieste pendenti dei professionisti (fino a scadenza naturale della Convenzione già in essere, fissata al 1° novembre 2020) e risorse non economiche (quantificabili comunque in circa 70.000 euro) rappresentate dall'utilizzo (presso la sede dell'Agenas di via Puglie, 23) di un locale dotato di n. 8 (otto) postazioni di lavoro con il relativo arredo, anche informatico.

Ovviamente occorrerà del tempo per gestire tutta la mole delle mail in attesa di risposta e di quelle che continuano ad arrivare, ma il problema potrà e dovrà trovare finalmente soluzione .

Mi sento in dovere di ringraziare Agenas – e segnatamente il Direttore Generale Dott. Francesco Bevere – e la Commissione Nazionale per la Formazione Continua per la sensibilità dimostrata mettendo a disposizione le risorse necessarie per affrontare e superare questo momento. Tuttavia ritengo sia necessario, per il futuro, agire anche sul versante della semplificazione delle procedure attualmente previste dalle norme ECM, in modo da ridurre sensibilmente l'accesso al sistema operatore-dipendente da parte dei professionisti posto che, diversamente, sarebbe necessario un numero tale di operatori di back office da risultare probabilmente insostenibile.

La seconda questione sulla quale ritengo doveroso aggiornarVi riguarda il settore informatico del Consorzio. Infatti, a seguito di una serie di licenziamenti su base volontaria da parte dei nostri informatici, cui si è fatto molta fatica a sopperire (senza alcun risultato positivo) cercando di reperire nuovi professionisti informatici sul mercato, il Co.Ge.A.P.S. ha diminuito drasticamente la propria operatività informatica ed è solo grazie alla competenza ed abnegazione del Dott. Cestari se siamo riusciti a portare avanti perlomeno lo stretto indispensabile.

Naturalmente abbiamo ripetutamente affrontato la questione in Assemblea e tuttavia, nonostante la decisione unanimemente assunta di rendere un po' più appetibili le retribuzioni offerte dal Consorzio, compatibilmente con quanto consentito dal nostro bilancio, non ci sono state manifestazioni di interesse da parte di alcun informatico.

Per tale ragione l'Assemblea è unanimemente addivenuta alla necessità di assegnare alcuni lavori di assoluta urgenza ad una società esterna (selezionata secondo le modalità di legge) e di continuare la ricerca degli informatici attingendo all'elenco di Collaboratori ed Esperti di Agenas (anche per necessità legata alla funzione di 'Ente con valenza Pubblica' del Co.Ge.A.P.S.).

E' di questi giorni la notizia della accettazione della nostra offerta di lavoro nel settore informatico da parte di due professionisti (al momento in cui scrivo) e speriamo di completare quanto prima il nostro team con l'assunzione anche di un terzo informatico.

Ovviamente una volta che il nostro gruppo informatico sarà pienamente operativo (occorrerà qualche mese) non sarà più necessario avvalerci della collaborazione con la società esterna.

Da ultimo, anche se si tratta di una questione un po' tecnica, è necessario chiarire (soprattutto a beneficio di alcune professioni) che i professionisti che non trovano per il momento il proprio nome in banca dati lo devono al fatto che la loro anagrafica non è stata ancora trasmessa (al netto di qualche possibile errore di CF nella trasmissione).

Pertanto è importante non soltanto una trasmissione periodica con l'aggiornamento delle anagrafiche ma anche (per alcune professioni) la indicazione di quali Professionisti, in relazione alla Legge 3/2018 ed alla relativa determina della CNFC, sono tenuti all'obbligo formativo esclusivamente a partire dal 2019. In assenza di tale indicazione, il sistema non può sapere 'a priori' chi deve soddisfare un obbligo triennale di 150 crediti e chi è tenuto solo all'obbligo di 50 crediti per il 2019.

In definitiva, l'assenza nella anagrafica della distinzione tra i professionisti sottoposti ad obblighi differenti (150 ovvero 50 crediti) impedisce al Consorzio la corretta attribuzione dell'obbligo formativo per l'attuale triennio.

Gentili Presidenti, mi scuso se ho troppo approfittato del Vostro tempo.  
Non lo faccio spesso, come sapete.


Ritenevo però doveroso farVi conoscere la situazione in seno al Consorzio anche per poterVi mettere in condizione di fare le Vostre valutazioni e, se lo riterrete, di fornire analoghi chiarimenti presso tutte le sedi territoriali degli Ordini al fine di dare un messaggio di serenità a tutti i nostri Colleghi che, giustamente, specie nell'imminenza della conclusione del triennio formativo, vorrebbero vedere quanto prima regolarizzata sul portale la propria posizione ECM.

Per quanto mi riguarda mi farò carico di proporre alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua – come puro suggerimento tecnico – di stabilire che le eventuali verifiche sulle posizioni ECM dei professionisti non possano essere fatte prima che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla conclusione del triennio formativo, per consentire la completa trasmissione e ricezione della Formazione FAD, dei crediti ECM di tutte le Regioni e la completa registrazione sul portale del Co.Ge.A.P.S. di tutti i dati (inclusi la formazione individuale, gli esoneri e le esenzioni trasmesse dai professionisti).

Da ultimo consentitemi di esprimere la mia gratitudine a tutti i Colleghi dell'Assemblea per avere affrontato con me tutte le problematiche relative alla gestione del Consorzio non facendo mai mancare condivisione, supporto e progettualità.

Nel ringraziarVi, cari Presidenti, per l'abituale collaborazione e restando a Vostra disposizione per ogni chiarimento che riterrete utile, invio i miei saluti più cordiali

Dott. Sergio Bovenga



In allegato: "Atto di modifica della Convenzione Co.Ge.A.P.S. – AGENAS del 2/11/2017"



*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

ATTO DI MODIFICA DELLA

CONVENZIONE Co.Ge.A.P.S. - AGENAS DEL 2 NOVEMBRE 2017

(C.I.G. 715432930F)

(Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)

TRA

**Il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie - Co.Ge.A.P.S.** con sede in via Cola di Rienzo n. 212, 00192, Roma (C.F.07728521001), costituito dalle Federazioni, Consigli/Associazioni Nazionali degli Ordini e Collegi professionali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (FNOMCeO), Medici Veterinari (FNOVI), Farmacisti (FOFI), Biologi (ONB), Chimici (CNC), Infermieri (IPASVI), Ostetriche (FNCO), Psicologi (CNP), Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (FNCTSRM), nonché le Associazioni professionali previste dalle disposizioni vigenti (legge 251/2000 ed eventuali integrazioni), dell'Area della Prevenzione, della Riabilitazione e Tecnica, in seguito denominato "Consorzio", rappresentato dal Presidente del medesimo, dott. Sergio Bovenga;

E

**L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS** con sede in Roma, Via Puglie, 23 (C.F. 97113690586), in seguito denominata "Agenzia", nella persona del Direttore Generale, dott. Francesco Bevere, giusta delega del Presidente *pro tempore* acquisita agli atti dell'Agenzia, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia medesima;

PREMESSE

**VISTO** l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni recante "Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" che istituisce l'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

**VISTO** l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ha ridenominato l'Agenzia in "Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali";



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

**VISTO** il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” che ha disposto, agli articoli 17, 18 e 19 il riordino dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2018 con il quale, in attuazione dell’articolo 17 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 ed ai sensi dell’articolo 1, comma 448, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato adottato il nuovo statuto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 maggio 2018 con il quale, in attuazione dell’ articolo 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 ed in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato adottato il nuovo regolamento di amministrazione e del personale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**VISTO** il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 135 del 13 giugno 2018, con il quale viene data notizia della adozione dei citati statuto e regolamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2019, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 8 agosto 2014, visto n. 649 con il quale Francesco Bevere è stato nominato Direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**VISTA** la nota acquisita agli atti dell’Agenzia con il quale il Direttore generale è stato delegato dal Presidente dell’Agenzia alla sottoscrizione del presente Atto;

**VISTE** le previsioni dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - approvato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data del 1 Agosto 2007, (Rep. in Atti n. 168/2007) e recepito dalla Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007, ai sensi delle quali il Co.Ge.A.P.S., è l’Ente Nazionale che gestisce l’anagrafe nazionale dei crediti ECM per i professionisti della Sanità ed è, pertanto, in qualità di soggetto strumentale delle Istituzioni professionali che lo compongono la struttura di riferimento per tutti i soggetti pubblici – quali Regioni, Aziende



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

Sanitarie, Ministero della Salute, Enti di ricerca, ASSR, ISS, Università, ISPESL, CCM – aventi specifici obblighi o funzioni e compiti in materia;

**VISTO** l'art. 96, comma 3 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 recante la disciplina della Formazione Continua nel settore "Salute" (Rep. in atti 14/CSR/2017), ai sensi del quale: «L'Agenas e il Co.Ge.A.P.S. mettono reciprocamente a disposizione, per fini istituzionali, i dati raccolti»;

**VISTA** la vigente Convenzione di durata triennale stipulata tra il Co.Ge.A.P.S. e l'AGENAS in data 2 novembre 2017 avente ad oggetto "il mantenimento in esercizio e la evoluzione del sistema di acquisizione, archiviazione, controllo, gestione ed elaborazione di dati ai fini di certificazione dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari in ambito ECM, ivi compresi i dati relativi ai professionisti esercenti professioni sanitarie regolamentate ma non "ordinate", e la predisposizione degli strumenti utili alla gestione e allo sviluppo dei dossier formativi";

**VISTA** la nota del COGEAPS prot. n. 32-C/19 del 4 luglio 2019, acquisita agli atti dell'Agenzia con prot. n. 5431 del 15 luglio 2019;

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018 recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", sono stati costituiti quali Ordini professionali, tra gli altri, quelli dei biologi, dei fisici, dei chimici e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e che ciò sta comportando l'iscrizione di oltre 150.000 'nuovi' professionisti al relativo Ordine professionale, e quindi al portale del Co.Ge.A.P.S., nonché la sottoposizione alla vigilanza del Ministero della salute delle professioni dei biologi, chimici, fisici e, per quanto riguarda gli psicologi, la loro qualificazione di professionisti sanitari, anche alla luce di quanto rappresentato nella citata nota del Co.Ge.A.P.S., prot. n. 32-C/19;

**TENUTO CONTO** dell'adozione, da parte della Commissione nazionale per la formazione continua (d'ora in poi "CNFC"), del nuovo *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, che, introducendo nuove regole per *provider* e professionisti, completa la disciplina nazionale ECM specificatamente rivolta ai professionista sanitari e sostituisce le



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

precedenti delibere adottate dalla CNFC specificando le modalità di gestione dei crediti individuali, degli esoneri e delle esenzioni;

**TENUTO CONTO** che, a seguito delle intervenute modifiche normative, appare altresì necessario implementare e sviluppare il Dossier Formativo, individuale e di gruppo, secondo le indicazioni fornite dalla CNFC, anche con riguardo alle professioni sanitarie di cui ai costituenti Ordini professionali, al fine di assicurare un trattamento paritario a fronte delle specifiche peculiarità;

**RITENUTO**, pertanto, necessario prevedere l'espletamento da parte del predetto Consorzio di attività supplementari non incluse nella vigente Convenzione stipulata nell'anno 2017, ma che con la stessa si pongono in continuità;

**CONSIDERATA**, dunque, la necessità di modificare la vigente Convenzione in ragione di circostanze impreviste e imprevedibili al momento della sottoscrizione della medesima Convenzione, quali anche la sopravvenienza delle nuove disposizioni legislative e regolamentari sopra citate, nonché del nuovo *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, adottato dalla CNFC in quanto autorità preposta alla tutela degli interessi rilevanti nel settore della formazione continua in medicina;

**CONSIDERATO** che, per il fine sopra citato, non può trovare applicazione l'art. 16 della vigente Convenzione in quanto la modifica che si rende necessaria, previa decisione della CNFC, ha ad oggetto l'esecuzione di attività supplementari, a fronte delle quali si rende necessario un corrispettivo ulteriore;

**VISTO** l'art. 106, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui il contratto di appalto può essere modificato, qualora non ne venga alternata la natura generale, senza la necessità di ricorrere ad una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi: «...per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi»;



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

**CONSIDERATO** che le suddette circostanze sono entrambe presenti nel caso *de quo* poiché il Co.Ge.A.P.S. è l'organismo che, secondo le previsioni normative indicate in Convenzione e quelle sopra richiamate, gestisce l'Anagrafe Nazionale dei crediti ECM per i professionisti della sanità e che, di fatto, individua il numero maggiormente rappresentativo delle figure professionali che operano nell'ambito sanitario, essendo pertanto l'unico soggetto economico in grado di attuare le attività supplementari del presente atto integrativo, in quanto detiene le anagrafiche di tutte le professioni operanti in ambito sanitario;

**VERIFICATA** la sussistenza dei presupposti giuridici, economici, contabili ed amministrativi necessari per la stipula della presente Convenzione di modifica;

**VERIFICATA** l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

**RITENUTO OPPORTUNO**, quindi, disciplinare gli aspetti operativi e finanziari delle attività richiamate mediante la sottoscrizione di un atto modificativo della Convenzione del 2 novembre 2017;

**RITENUTI** sussistenti gli elementi richiesti dall'art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;

**RITENUTO OPPORTUNO** informare dell'integrazione alla vigente Convenzione il Comitato di Presidenza della Commissione nazionale per la formazione continua nella riunione del 17 luglio 2019, e la Commissione nazionale medesima nella riunione del 25 luglio 2019;

**VISTO** l'art. 22, comma 12 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 2 febbraio 2017;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA LE PARTI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

### ART. 1

#### (AMBITO DI APPLICAZIONE)

Il presente atto di modifica (di seguito "Atto") è da intendersi parte integrante della Convenzione perfezionata in data 2 novembre 2017. Le premesse e gli eventuali allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale e si intendono integralmente richiamati.

### ART. 2

#### (OGGETTO)

1. Il presente "Atto" modifica la Convenzione perfezionata in data 2 novembre 2017 stabilendo che, per far fronte alle esigenze espresse in premessa, il Co.Ge.A.P.S. assicura anche lo svolgimento della seguente attività supplementare:

a) implementazione, sviluppo e supporto dei servizi resi dal Co.Ge.A.P.S. con riferimento ai percorsi formativi dei professionisti sanitari, secondo le modalità dettagliate nel piano operativo da definirsi successivamente mediante scambio di note formali tra le Parti e comunque non oltre 30 giorni dal perfezionamento del presente atto.

2. Il Referente delle attività è il Dirigente dell'Ufficio Formazione e supporto al programma nazionale ECM.

### ART. 3

#### (EFFICACIA E DURATA)

1. L'Atto si intende perfezionato a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale del presente Atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

2. Le attività di cui al precedente art. 2 devono essere svolte, a decorrere dalla data di perfezionamento di cui al precedente comma, per tutta la durata del periodo di vigenza della Convenzione perfezionata in data 2 novembre 2017.



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

### ART. 4

#### (REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ)

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 del presente Atto il Co.Ge.A.P.S. può avvalersi degli esperti, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, iscritti all'Albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS, anche secondo quanto previsto dall'art. 8 recante "Possibilità per altri enti pubblici e privati di attingere all'Albo AGENAS" del "*Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento del nuovo albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi*", approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 19 marzo 2018, creando, con sollecito e tempestivo supporto allo svolgimento delle suddette in favore di professionisti sanitari, un *team* operativo specializzato.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente atto e fino alla scadenza naturale della Convenzione, il Co.Ge.A.P.S. può utilizzare, presso la sede legale dell'Agenzia, sita in Roma, Via Puglie, n. 23, un locale dotato di n. 8 postazioni informatiche e relativo arredo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché dei regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione. L'importo stimato dei costi di cui AGENAS si farà carico, a titolo di concessione per l'utilizzo del predetto locale dal 1° settembre 2019 alla scadenza della convenzione, è pari a 70.000 euro.



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

### ART. 5

#### (GRUPPO DI MONITORAGGIO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ)

1. Il monitoraggio delle attività di cui al presente atto aggiuntivo è assicurato, per l'Agenzia, dal "gruppo di monitoraggio delle attività", istituito con delibera del Direttore Generale.
2. Il gruppo di monitoraggio è composto dal Presidente del Comitato paritetico tecnico – scientifico di cui all'art. 8 della convenzione perfezionata in 2 novembre 2017, da tre componenti designati dal Direttore Generale dell'Agenzia, e da un componente designato dal Co.Ge.A.P.S. senza ulteriori oneri a carico delle parti.
3. Il gruppo di monitoraggio verifica l'esecuzione del contratto, segnala eventuali inadempimenti e ritardi, valuta le relazioni periodiche, le rendicontazioni, nonché i risultati raggiunti e trasmette una relazione in merito alle attività svolte
4. Restano fermi i compiti di cui al Comitato permanente tecnico- scientifico e al Comitato di Valutazione, disciplinati, rispettivamente dagli artt. 13 e 14 della Convenzione perfezionata in data 2 novembre 2017.

### ART. 6

#### (ONERI FINANZIARI)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente Atto, è riconosciuto un finanziamento in favore del Co.Ge.A.P.S. pari ad euro 430.000,00 (quattrocentotrentamila/00), ridotto a euro 421.400 (quattrocentoventunomilaquattrocento/00), per effetto del miglioramento del prezzo pari al 2% dell'importo contrattuale dovuto all'esonero del deposito cauzionale definitivo. Tale importo, comprensivo di I.V.A., qualora dovuta, e di ogni e qualsiasi spesa relativa a materiale impiegato, mezzi d'opera, prestazioni e quant'altro si renda necessario ai fini dello svolgimento delle attività, sarà corrisposto con le seguenti modalità, che si articolano in quattro quote:
  - il 40 % del finanziamento da corrispondere a seguito della comunicazione da parte del Co.Ge.A.P.S. della dichiarazione dalla quale si abbia evidenza delle attività avviate, previa condivisione del piano operativo;



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

- il 30 % del finanziamento da corrispondere a seguito dell'approvazione da parte del gruppo di monitoraggio di cui al precedente art. 5, della relazione delle attività realizzate e della relativa rendicontazione economica, dalla quale si abbia evidenza dell'impegno della quota pari almeno al 40% della somma precedentemente attribuita. Tale relazione va inviata dal Co.Ge.A.P.S. entro i 30 giorni successivi alla scadenza del primo trimestre di attività
- il 20 % del finanziamento da corrispondere a seguito dell'approvazione da parte del gruppo di monitoraggio di cui al precedente art. 5, della relazione delle attività realizzate e della relativa rendicontazione economica, dalla quale si abbia evidenza dell'impegno della quota pari almeno al 70% delle somme precedentemente attribuite. Tale relazione va inviata dal Co.Ge.A.P.S. entro i 30 giorni successivi alla scadenza del primo semestre di attività
- il 10 % del finanziamento da corrispondere a seguito dell'approvazione da parte del gruppo di monitoraggio di cui al precedente art. 5, della relazione finale delle attività e della relativa rendicontazione economica, dalla quale si abbia evidenza dell'impegno dell'intera somma erogata. Tale relazione va trasmessa dal Co.Ge.A.P.S. entro i 30 giorni successivi dalla scadenza della Convenzione perfezionata in 2 novembre 2017.

### ART. 7

#### (TRATTAMENTO DEI DATI)

1. In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali trovano applicazione le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento UE, i dati saranno trattati da ciascuna Parte unicamente per l'esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, alla gestione ed alla esecuzione economica ed amministrativa del presente Atto ovvero per dare esecuzione agli obblighi di legge.
2. Il Co.Ge.A.P.S. prende atto ed acconsente che la propria ragione sociale ed il corrispettivo siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione.



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Co.Ge.A.P.S. prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione, nella sezione relativa alla trasparenza.

4. In ragione dell'oggetto del presente Atto, ove il Co.Ge.A.P.S. sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali di cui sia Titolare AGENAS, lo stesso sarà nominato Contitolare del trattamento ai sensi dell'articolo 26 ovvero "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del medesimo Regolamento UE.

5. Il Co.Ge.A.P.S. si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei dati personali.

6. Per l'Agenzia, il titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Il Responsabile della protezione dei dati, appositamente designato dall'Agenzia [http://www.agenas.it/images/agenas/trasparenza/home/RPD\\_contatti.pdf](http://www.agenas.it/images/agenas/trasparenza/home/RPD_contatti.pdf), è contattabile al seguente indirizzo: [responsabileprotezionedati@agenas.it](mailto:responsabileprotezionedati@agenas.it). Per il Consorzio, il titolare del trattamento è il legale rappresentante pro tempore e il Responsabile della protezione dei dati, appositamente designato dal Consorzio, è il dott. Matteo Cestari, contattabile al seguente indirizzo: [matteo.cestari@cogeaps.it](mailto:matteo.cestari@cogeaps.it).

### ARTICOLO 8

#### (NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI)

1. Il Co.Ge.A.P.S. riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente contratto e per tutta la durata del medesimo.



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

2. Il Co.Ge.A.P.S. assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Agenzia - pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.

### ARTICOLO 9

#### (RISOLUZIONE E RECESSO)

1. In caso di inadempimento di una delle Parti, in relazione alle obbligazioni assunte con il presente Atto, trovano applicazione le norme del codice civile in quanto applicabili.
2. Il presente contratto è sottoposto altresì a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108 "Risoluzione" di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. L'Agenzia può recedere unilateralmente dal contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., purché tenga indenne il Co.Ge.A.P.S. delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del mancato guadagno. La comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata. Detta comunicazione dovrà essere inviata al Co.Ge.A.P.S. con preavviso di almeno giorni 30 (trenta).
4. Le Parti possono chiedere la risoluzione in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'articolo 1672 del codice civile.

### ARTICOLO 10

#### (CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE)

1. Il presente contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
  - a) cessazione dell'attività del Co.Ge.A.P.S.;



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

b) perdita, in capo al Co.Ge.A.P.S., della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

c) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del Co.Ge.A.P.S.;

d) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti.

2. Nel caso di risoluzione, il Co.Ge.A.P.S. ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

### ART. 11

#### (NORME DI RINVIO)

1. Per quanto non espressamente modificato, integrato e/o sostituito dal presente atto aggiuntivo restano vigenti le premesse e le disposizioni di cui alla Convenzione perfezionata in 2 novembre 2017.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente atto aggiuntivo è stato oggetto di specifica trattativa.
3. Il presente atto è soggetto a registrazione ove previsto per legge.
4. Il presente atto si compone di n. 11 articoli e viene firmato digitalmente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma lì, .....

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Bevere

(firmato con firma elettronica qualificata)



*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie

Il Presidente

Dott. Sergio Bovenga

(firmato con firma elettronica qualificata)



**BOVENGA SERGIO**

**17.09.2019**

**15:27:03 UTC**

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi di AGENAS

99-66-E3-19-96-F3-08-8C-5B-EB-EE-4B-5B-B2-96-CA-01-83-D1-87

CADES 1 di 1 del 13/09/2019 10:27:39

Soggetto: FRANCESCO BEVERE BVRFNC56H21A399B

Validità certificato dal 23/08/2017 11:03:56 al 02/09/2020 23:59:59

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 4D71 A3



-----